

(N. 2380-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica
nella seduta del 18 dicembre 1952*

modificato dalle Commissioni permanenti I (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) e XI (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati, in riunione comune nella seduta del 26 marzo 1953 (V. Stampato N. 3115)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Scuole per infermiere ed infermieri generici

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli ospedali, le Università, con Facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali militari principali e secondari e gli altri enti pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria e che sono in possesso dei mezzi occorrenti, possono istituire scuole per infermiere generiche e per infermieri generici, rispondenti alle necessità assistenziali.

Art. 2.

Gli enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole, debbono rivolgere all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, domanda corredata della deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. La deliberazione deve contenere la indicazione dei relativi mezzi finanziari e deve essere regolarmente approvata dagli organi di controllo e, quando trattasi di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, omologata dal Ministro dell'interno.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, autorizza la istituzione della scuola e ne approva il regolamento. Per le scuole istituite presso gli ospedali militari il provvedimento è adottato di concerto anche con il Ministro per la difesa.

Art. 3.

Le scuole sono sottoposte alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministero della pubblica istruzione.

Le scuole istituite presso gli ospedali militari sono sottoposte altresì, alla vigilanza del Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

I corsi delle scuole sono gratuiti.

Il tirocinio degli allievi, presso gli enti di cui all'articolo 1 che abbiano istituito i corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli enti stessi, i quali sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale; gli enti provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni e li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso.

Gli allievi che siano già in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purchè completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

Art. 5.

Nei reparti ospedalieri e clinici destinati al tirocinio degli allievi, l'assistenza immediata agli infermi deve essere assicurata da un turno completo di infermiere professionali; in mancanza, deve essere diretta da un medico o almeno affidata ad una caposala diplomata.

Art. 6.

Per l'ammissione alle scuole, gli aspiranti debbono essere forniti almeno della licenza elementare, aver compiuto i 18 anni e non superato il 30° anno di età, e presentare alla direzione della scuola la domanda con la documentazione secondo le modalità che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per i candidati sottufficiali delle Forze armate il limite massimo di età è elevato ad anni 50.

Art. 7.

La durata dei corsi è di un anno. L'insegnamento comprende lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, nonchè un tirocinio da

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Nei reparti ospedalieri e clinici destinati al tirocinio degli allievi, l'assistenza immediata agli infermi deve essere assicurata da un turno completo di infermiere professionali; in mancanza, deve essere diretta da un medico e affidata ad una caposala diplomata.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

effettuarsi per la durata di non più di sette ore giornaliere presso le corsie, nelle quali l'assistenza immediata agli infermi sia assicurata a norma dell'articolo 5.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie d'insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

Art. 8.

Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso la scuola da essi frequentata o uno degli ospedali del capoluogo di provincia, designato dal Prefetto.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto ed è costituita da:

- a) il medico provinciale - Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditorato agli studi della provincia;
- c) un sovrintendente o direttore sanitario di ospedale;
- d) un primario ospedaliero di ruolo o chi ne fa le veci incaricato della direzione sanitaria, ed inoltre, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle Forze armate, un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, designato dalla competente autorità sanitaria militare territoriale;
- e) una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto professionale infermiere o, in mancanza, una capo-sala diplomata;

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A della locale prefettura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Prefetto della provincia, sede di esame, e sono poste a carico delle amministrazioni che hanno istituito le scuole in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

Art. 9.

Ai candidati che superano gli esami viene rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 210,

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

lettera b) della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, modificato con legge 14 marzo 1952, n. 128.

Tale certificato abilita all'esercizio delle mansioni previste dall'articolo 4 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, entro i limiti indicati dallo stesso articolo.

Art. 10.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può concorrere al finanziamento delle scuole con la concessione di adeguati contributi da prelevarsi dal fondo di lire 50 milioni che, a cominciare dall'esercizio finanziario 1952-53, sarà stanziato sotto detta voce in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri » diminuendosi della somma di lire 25.000.000 ciascheduno gli stanziamenti dei capitoli n. 277, e n. 293 dello stesso stato di previsione.

Le somme disponibili alla fine dell'esercizio finanziario sullo stanziamento previsto nel presente articolo sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

Le scuole autorizzate ai sensi della presente legge sono tenute ad istituire nel primo anno del loro funzionamento, e per una volta soltanto, un corso di mesi tre al quale possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'articolo 6, si rovinò in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie, per almeno tre anni;

b) abbiano frequentato i corsi per infermieri delle Forze armate ed abbiano superato i relativi esami finali;

c) siano in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte infermieristica conseguito presso gli ospedali coloniali;

Art. 10.

Identico.

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

Identico:

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

e) siano in possesso del diploma d'infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana;

f) abbiano compiuto per almeno quattro anni, un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso istituti privati di cura, riconosciuti all'uopo idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per l'ammissione al corso previsto dal presente articolo gli aspiranti devono presentare, oltre alla domanda e al documento comprovante di trovarsi in una delle sopra indicate condizioni, anche tutti gli altri documenti di cui all'articolo 6.

Art. 12.

Al termine del corso di cui al precedente articolo, gli aspiranti devono sostenere un esame di idoneità dinanzi a Commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'Alto Commissario, aventi la stessa composizione prevista dall'articolo 8.

Ai candidati che avranno superato l'esame di idoneità sopradetto e conseguito il relativo certificato di abilitazione, è consentito l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'articolo 9.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici sono liquidate dal Prefetto della provincia sede di esame e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito il corso, in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

d) *identico*;

Soppresso.

e) *identico*;

Identico.

Art 12.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.